



Decreto del Direttore generale nr. 207 del 13/12/2022

Proponente: *Alessandra Bini Carrara*

Gestione Risorse Umane

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione *integrale* (sito internet)

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Dott. Pietro Rubellini

Responsabile del procedimento: *dott.ssa Alessandra Bini Carrara*

Estensore: *Elisa Maritan*

Oggetto: Adozione nuovo Disciplinare per la concessione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, ai sensi dell'art. 62 del CCNL per il personale di comparto sottoscritto il 2.11.2022

ALLEGATI N.: 1

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo Supporto</i>
All. A Disciplinare permessi retribuiti per il diritto allo studio	sì	digitale

Natura dell'atto: *immediatamente eseguibile*

Trattamento dati personali: *Sì* **Numerosità degli interessati:** *1 - 1.000*

Il Direttore generale

Vista la L.R. 22 giugno 2009, n. 30 e s.m.i., avente per oggetto "Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)";

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 74 del 23.3.2021, con il quale il sottoscritto è nominato Direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;

Considerata la decorrenza dell'incarico di cui sopra dal 1° maggio 2021;

Dato atto che con decreto del Direttore generale n. 238 del 13.09.2011 è stato adottato il Regolamento di organizzazione dell'Agenzia (approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 796 del 19.09.2011), successivamente modificato con decreti n.1 del 04.01.2013 e n. 108 del 23.07.2013;

Visto l'“Atto di disciplina dell'organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale n. 270/2011 (ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento organizzativo dell'Agenzia), modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013;

Ricordato che con decreto del Direttore generale n° 101 del 7.4.2010 è stato preso atto del "Disciplinare riguardante il riconoscimento dei permessi retribuiti per il diritto allo studio del personale del Comparto";

Dato atto che la disciplina dell'istituto del diritto allo studio è ora contenuta nell'art. 62 del CCNL per il personale del comparto sanità, sottoscritto il 2.11.2022, il quale ha sostituito la disciplina contenuta nel disapplicato art. 48 del CCNL relativo al triennio 2016-2018;

Precisato che la disposizione contrattuale sopracitata riconosce, al personale di comparto a tempo indeterminato e a tempo determinato, i permessi retribuiti per il diritto allo studio nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno solare (1 gennaio – 31 dicembre) e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato e a tempo determinato, risultante all'inizio di ogni anno, con arrotondamento per eccesso;

Ritenuto quindi necessario procedere, con urgenza, all'adozione di un nuovo Disciplinare in materia, aggiornato alla luce delle novellate disposizioni contrattuali, al fine di consentire, previa presentazione delle domande nel più breve tempo possibile, il riconoscimento dei suddetti permessi per l'anno 2023 ai dipendenti aventi diritto;

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari generali, riportato in calce;

Visti i pareri espressi in calce dal Direttore amministrativo e dal Direttore tecnico;

decreta

1. di procedere all'adozione del nuovo Disciplinare per il riconoscimento dei permessi retribuiti per il diritto allo studio del personale di comparto (All."A"), aggiornato alla luce di quanto disposto dal vigente art. 62 del CCNL 2.11.2022;
2. di individuare quale responsabile del procedimento la Dott.ssa Alessandra Bini Carrara, Responsabile del Settore Gestione delle risorse umane, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i;
3. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, al fine di consentire il riconoscimento dei suddetti permessi per l'anno 2023 ai dipendenti aventi diritto;
4. di trasmettere il presente decreto al Collegio dei Revisori ai sensi e per gli effetti dell'art. 28

della L.R.T. 22.06.2009 n. 30 e s.m.i..

Il Direttore generale
Dott. Pietro Rubellini*

* “Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.”

Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

- Marta Bachechi , responsabile del settore Affari generali in data 02/12/2022
- Andrea Rossi , responsabile del settore Bilancio e Contabilità in data 06/12/2022
- Alessandra Bini Carrara , il proponente in data 06/12/2022
- Paola Querci , Direttore amministrativo in data 06/12/2022
- Marcello Mossa Verre , Direttore tecnico in data 13/12/2022
- Pietro Rubellini , Direttore generale in data 13/12/2022

DISCIPLINARE PERMESSI RETRIBUITI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO – Art. 62 del CCNL del 2 novembre 2022

Ai dipendenti del comparto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, anche con prestazione di lavoro part-time (orizzontale, verticale, misto) con relativa riduzione proporzionale, sono concessi dei permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno solare (1 gennaio – 31 dicembre) e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato e a tempo determinato, risultante all’inizio di ogni anno, con arrotondamento per eccesso .

Previo riproporzionamento in base alla durata del contratto di lavoro, i permessi di cui trattasi spettano altresì al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi di eventuali proroghe.

TIPOLOGIE DEI CORSI DI STUDIO

I permessi sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post universitari, di scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico, nonché per sostenere i relativi esami.

Sempre con rispetto dell’ordine delle priorità come di seguito riportato, nell’ambito della contrattazione integrativa potranno essere previste ulteriori tipologie di corsi di durata almeno annuale, per il conseguimento di particolari attestati o corsi di perfezionamento anche organizzati dall’Unione Europea, finalizzati alla acquisizione di specifica professionalità ovvero, infine, corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativo.

RICHIESTA DI AMMISSIONE AL BENEFICIO

La richiesta di ammissione al beneficio da parte del dipendente avviene attraverso la presentazione della domanda, compilata in tutte le sue parti, secondo quanto previsto dal relativo avviso preventivamente emesso da parte dell’Agenzia; detta richiesta, compilata in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/00, dovrà essere trasmessa al Settore Gestione delle

Risorse Umane presso la Direzione ed al Responsabile della struttura di appartenenza entro e non oltre il 31 DICEMBRE di ogni anno.

FRUIZIONE DEL BENEFICIO

I permessi retribuiti possono essere fruiti dal dipendente sia per l'intera giornata lavorativa che per parte di essa; la fruizione dei permessi nell'anno solare di competenza è concordata tra il dipendente ed il dirigente responsabile.

Il personale ammesso alla fruizione del beneficio ha diritto all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.

I permessi in oggetto sono concessi esclusivamente per la partecipazione ai corsi di studio di cui all'art. 62 del vigente CCNL nonché per il sostenimento dei relativi esami in alternativa ai permessi giornalieri retribuiti appositamente previsti per la partecipazione agli esami (comma 11) ed utilizzabili, questi ultimi, per il solo giorno della prova.

Non possono invece essere concessi i permessi di cui al presente disciplinare per l'esercizio di un tirocinio seppur obbligatorio ai fini del conseguimento di un determinato titolo; tuttavia, l'Agenzia potrà valutare con il dipendente una diversa modalità di articolazione della prestazione lavorativa che faciliti il conseguimento del titolo, nel rispetto delle incompatibilità e delle esigenze di servizio.

OBBLIGHI DELL'AVENTE DIRITTO

Al fine di ottenere la concessione dei permessi sarà onere del dipendente interessato presentare:

1) prima dell'inizio dei corsi

- la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione;

2) al termine degli stessi

2^A) per corsi a **frequenza obbligatoria**: la dichiarazione sostitutiva dell'avvenuta frequenza nonché la descrizione del corso;

2^B) per corsi a **frequenza non obbligatoria**: l'attestazione (anche annuale) attinente al corso di cui trattasi nonché la descrizione del corso stesso;

3) la dichiarazione sostitutiva relativa agli esami sostenuti anche se con esito negativo.

La mancata produzione delle predette dichiarazioni sostitutive/attestazioni nonché l'esito negativo del controllo espletato dall'ufficio preposto alla luce dei dati pubblicati dai singoli

istituti universitari e/o non universitari e acquisibili on line, avrà come conseguenza la conversione dei permessi già utilizzati in aspettativa senza assegni per motivi personali ovvero, a domanda, in congedo ordinario o riposi compensativi per eccedenze orarie già maturate (comma 9).

Si precisa inoltre che le verifiche di cui ai punti 2) e 3) in merito alla documentazione obbligatoria presentata dal dipendente avente diritto alla fruizione dei suddetti permessi, saranno effettuate dall'ufficio amministrativo territorialmente competente.

Fermo quanto sopra, a seconda del livello del corso di studi, sarà onere del dipendente interessato produrre all'Amministrazione i seguenti documenti obbligatori:

- Studenti non universitari:
 - dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione;
 - dichiarazione sostitutiva dell'avvenuta partecipazione;
 - dichiarazione sostitutiva del certificato di esame finale sostenuto (superato o meno) oppure dichiarazione sostitutiva attestante l'esito dello scrutinio finale;
- Studenti universitari e post universitari
 - dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione;
 - per corsi a **frequenza obbligatoria**: dichiarazione sostitutiva dell'avvenuta frequenza al corso di studio nonché la descrizione del medesimo;
 - per corsi a **frequenza non obbligatoria**: attestazione (anche annuale) attinente al corso di studio di cui trattasi, nell'anno solare di riferimento, nonché la descrizione del medesimo;
 - dichiarazione sostitutiva del certificato di esame finale sostenuto (superato o meno);

Si precisa che in caso, ad esempio, di Master/Corsi di specializzazioni post universitari di durata biennale, che prevedono il sostenimento dell'esame finale solo al termine del biennio, il dipendente dovrà presentare al termine del primo anno l'attestazione di avvenuta frequenza e di passaggio al secondo anno di corso.

FORMAZIONE A DISTANZA

La fruizione dei permessi retribuiti per diritto allo studio è concessa altresì ai dipendenti per la partecipazione a Corsi - e per il sostenimento dei relativi esami -, svolti anche in modalità telematica, destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari (compreso

ciclo di dottorato di ricerca qualora non svolto in congedo), di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, così come previsto dal comma 4 dell'art. 62, citato, purché la stessa avvenga nel rispetto delle condizioni fissate dalle vigenti disposizioni contrattuali; pertanto, il dipendente dovrà presentare, obbligatoriamente, tutta la documentazione descritta al paragrafo precedente nonché quella attestante la circostanza che le lezioni si sono svolte in orario coincidente con le ordinarie prestazioni lavorative.

CRITERI SEGUITI NELL'ASSEGNAZIONE DEL BENEFICIO

Qualora il numero delle richieste superi il tetto del 3% come sopra definito, per la concessione dei permessi si rispetta il seguente ordine di priorità (commi 4-5):

1. terzo anno di scuola media inferiore;
2. terzo anno di scuola media superiore per diploma di qualifica;
3. quinto anno di scuola media superiore;
4. terzo anno, in corso, del diploma di laurea di primo livello (laurea triennale);
5. secondo anno in corso del diploma di laurea di secondo livello (laurea specialistica);(oppure 5 anno in corso laurea magistrale;)
6. secondo anno in corso scuola di specializzazione/perfezionamento (almeno biennale);
7. terzo anno in corso del dottorato;
8. secondo anno di scuola media inferiore;
9. secondo anno scuola media superiore per diploma di qualifica;
10. quarto anno di scuola media superiore;
11. secondo anno, in corso, del diploma di laurea di primo livello (laurea triennale);
12. primo anno, in corso, del diploma di laurea di secondo livello (l. specialistica); oppure 4 anno in corso laurea magistrale;
13. primo anno in corso scuola di specializzazione/perfezionamento (almeno biennale);
14. secondo anno in corso del dottorato;

15. primo anno scuola media inferiore;
16. primo anno scuola media superiore per diploma di qualifica;
17. terzo anno scuola media superiore;
18. primo anno, in corso, del diploma di laurea di primo livello (laurea triennale);
19. terzo anno in corso laurea magistrale;
20. primo anno in corso del dottorato;

21. secondo anno scuola media superiore;
22. secondo anno in corso laurea magistrale;
23. primo anno scuola media superiore;
24. primo anno in corso laurea magistrale;

25. unico anno in corso Master di I livello (almeno annuale);
26. unico anno in corso Master di II livello (almeno annuale);

27. Attestati/Corsi di perfezionamento di durata almeno annuale anche organizzati dall'Unione Europea;
28. Corsi di riqualificazione propedeutici all'iscrizione universitaria, per i diversi profili professionali dell'Agenzia (con concessione del beneficio in misura proporzionale alla durata del corso);
29. ripetenti delle scuole medie inferiori e superiori secondo l'ordine sopra indicato;
30. secondo diploma di scuola media superiore (5° anno, 4°, 3°, 2°, 1°);
31. seconda laurea di un corso di laurea di I° livello (Triennale – 3 anno, 2°, 1°);
32. seconda laurea di un corso di laurea di II° livello (Specialistica – 2 anno, 1°);
33. fuori corso degli iscritti ad un corso di **laurea triennale** con priorità a coloro che hanno un minor numero di anni fuori corso; in caso di parità verranno applicati i criteri di cui al comma 8;
34. fuori corso degli iscritti ad un corso di **laurea specialistica** con priorità a coloro che hanno un minor numero di anni fuori corso; in caso di parità verranno applicati i criteri di cui al comma 8.

PREFERENZA A PARITÀ DI CONDIZIONI

A parità di condizioni, costituirà titolo di preferenza:

- aver superato tutti gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
- non aver mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio **per lo stesso corso di studi** (es. laurea triennale, laurea specialistica, master: ciascuno rappresenta un diverso corso di studi);
- in caso di ulteriore parità, verrà seguito l'ordine decrescente di età dei richiedenti (comma 8, art. 62).

UTILIZZO PARZIALE dei PERMESSI per DIRITTO ALLO STUDIO

Nel caso il cui il lavoratore al quale sono stati riconosciuti i permessi di cui trattasi, utilizzi solo parzialmente le 150 ore individualmente riconosciute (in quanto ad es. comunichi all'amministrazione la fine anticipata della frequenza del corso di studi prescelto), l'Agenzia potrà attribuire ad altro lavoratore richiedente ed avente titolo in base alla graduatoria predisposta, le ore residue non fruite dal lavoratore rinunciatario; in questo modo viene assicurato il rispetto del tetto massimo del 3% nello stesso anno solare.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare, si rinvia all'art. 62 del CCNL sottoscritto il 2.11.2022.